

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 401 DEL 19/06/2020**

**OGGETTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE OPERAZIONE DI SOSPENSIONE DELLE QUOTE CAPITALI 2020 E 2021 DEI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione n. 33 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Considerato che:

- si è stimato un rilevante calo delle entrate tributarie (RC Auto, imposta provinciale di trascrizione e in misura minore tributo ambientale provinciale) causato dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e si prevedono maggiori spese correlate alla necessità di garantire tutela alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- che sia il D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 sia il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (anche denominato "Decreto Rilancio") prevedono norme e finanziamenti utili ma non sufficienti per rispettare l'equilibrio finanziario;
- che, in particolare, l'art. 113 del D.L. "Rilancio" prevede che *" 2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento"*.

Visto l'accordo quadro stipulato tra ABI, ANCI ed UPI finalizzato a promuovere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui degli enti locali in scadenza nell'anno 2020, in ragione delle gravi difficoltà finanziarie causate dall'epidemia Covid-19;

Rilevato che con decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020, in considerazione di quanto sopra esposto, la Provincia di Reggio Emilia ha valutato la necessità di intervenire con azioni straordinarie di rimodulazione del debito, in particolare per quanto riguarda Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) nel Decreto si dava atto che:

- la Provincia di Reggio Emilia ha stipulato un contratto di apertura di credito con BEI in data 03/07/2006 (rep. 15213, n. finanziamento 23552) sul quale sono state effettuate quattro erogazioni distinte:
  1. Prima erogazione: € 2.152.660 anno 2007 - 20 anni - tasso fisso 4.185%;
  2. Seconda erogazione: € 9.486.000 anno 2008 - 20 anni - tasso fisso 4.483%;
  3. Terza erogazione: € 10.399.350 anno 2009 - 20 anni - tasso fisso 3.838%;
  4. Quarta erogazione: € 2.163.485 anno 2010 - 20 anni - tasso fisso 4.008%;
- il debito residuo al 31/12/2019 dei suddetti mutui ammonta a € 12.725.883,59;
- la quota capitale prevista in ammortamento per il 2020 ammonta a € 1.285.397,22 e per il 2021 ammonta a € 1.339.208,21;
- è stata richiesta in data 21/05/2020 a BEI la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui per il 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- si è avuto un confronto tra funzionari BEI e il Servizio Bilancio della Provincia di Reggio Emilia tramite call conference e corrispondenza via e-mail, con una proposta da parte di BEI consistente in un riproporzionamento sulle quote capitali rimanenti a decorrere dal termine della sospensione, senza modifica della data di scadenza originaria e senza modifica dei tassi d'interesse;

Considerato che col medesimo Decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020 il Servizio Bilancio veniva autorizzato a proseguire la negoziazione con BEI sulla base delle linee guida sopra indicate;

Considerato inoltre che si è ritenuto di effettuare la richiesta di sospensione alle quote capitali in scadenza nell'anno 2020 e 2021, per ridurre gli effetti finanziari e conformarsi pienamente alle caratteristiche fissate nel citato Accordo Quadro ABI - ANCI/UPI. Infatti pur non essendovi direttamente riferibile, in quanto BEI non aderisce all'Associazione Bancaria Italiana trattandosi di Ente sovranazionale, Organo dell'Unione Europea di cui tutti i paesi membri sono azionisti, la sospensione proposta dalla Banca presenta condizioni del tutto analoghe a quelle descritte nel citato Accordo Quadro, e pertanto si ritiene che le disposizioni del comma 2 dell'art. 113 del D.L. 34/2020 possano applicarsi per analogia anche alla presente operazione e quindi che tale sospensione possa avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Dato atto che:

1. in data 16/06/2020 BEI ha accolto le richieste dell'amministrazione comunicando che procederà alla sospensione delle quote capitali dei mutui in oggetto per l'anno 2020 e 2021 secondo i piani d'ammortamento indicativi precedentemente inviati con mail del

- 11/06/2020, cui seguiranno, entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche contrattuali i piani di ammortamento definitivi;
2. in data 18/06/2020 BEI ha trasmesso la lettera di modifica contrattuale per la Convenzione (allegato n. 1);
  3. gli interessi da corrispondere alla scadenza del 30 giugno 2020 sono quelli di cui ai piani di ammortamento attualmente in vigore;

visti inoltre:

↳ l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

↳ l'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015 che prevede che fino al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione;

↳ il decreto del Presidente n. 333 del 18/12/2018 con il quale la Provincia ha attribuito l'incarico dirigenziale e le conseguenti responsabilità di direzione del Servizio Bilancio, ai sensi dell'Art. 50, c. 10 del TUEL, degli Artt. 107 e 109 del TUEL e sulla base dei criteri generali di cui all'art. 18 del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, alla dott.ssa Claudia Del Rio, a decorrere dal 27/12/2018;

Rilevato che il decreto 112 del 17/6/2020 dava mandato al Servizio Bilancio di gestire tutte le fasi relative all'operazione di sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo BEI, autorizzando altresì il Dirigente del Servizio Bilancio ad apportare eventuali variazioni o integrazioni ai prestiti e alle condizioni di massima descritte in premessa, al fine di perfezionare le operazioni secondo le condizioni definitive proposte da BEI;

Visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2020;

accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il Responsabile del Procedimento a norma della L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli;

## DETERMINA

- di aderire alla sospensione del pagamento delle quote capitali 2020-2021 concessa da BEI in ragione delle rilevanti difficoltà finanziarie causate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, relativamente ai mutui individuati in premessa, procedendo alla rimodulazione dei relativi piani d'ammortamento, in linea con i piani indicativi inviati da BEI in data 11/06/2020, allegati al presente atto, dando atto che i piani definitivi saranno consegnati da BEI entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle modifiche contrattuali, come da punto 3 dello schema allegato n.1;

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione delle necessarie modifiche contrattuali come dallo schema allegato n. 1, in forza di quanto disposto dal Decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020;
- di corrispondere alla scadenza di giugno 2020 gli interessi secondo il piano di ammortamento attualmente in vigore;
- di corrispondere a partire dalla scadenza di dicembre 2020 le quote interessi di cui al nuovo piano di ammortamento;
- di garantire le rate semestrali di ammortamento mediante delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL, aggiornate in base ai nuovi piani di ammortamento, che dovranno essere trasmesse a BEI entro il 30 luglio 2020, come previsto dall'art. 6 dello schema allegato n.1;

Reggio Emilia, lì 19/06/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....